CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 13

Qualora non sia possibile il collocamento nel Comune di residenza del lavoratore capo di famiglia numerosa disoccupato, l'Associazione professionale competente provvede, su richiesta dell'interessato, per l'avviamento al lavoro in altri Comuni della Provincia, salva l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 luglio 1939-XVII, n. 1092, recante provvedimenti contro l'urbanesimo.

Qualora il collocamento possa aver luogo in Comuni di altra Provincia, l'Associazione professionale competente ne riferisce al Commissario per le Migrazioni e la colonizzazione per i provvedimenti di competenza.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	II — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-13/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it